# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1922** — **Roma - Lunedì 13 marzo** — **Numero 60**

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . » 0,80 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.**
**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## AVVISO.

**Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L 60) per ogni pagina di manoscritto.**

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## MINISTERO
### per la giustizia e gli affari di culto

AVVERTENZA
circa la restituzione in plico raccomandato o assicurato di atti che vengono trasmessi all'Ufficio traduzioni del Ministero della giustizia, per la versione.

In relazione alla circolare in data 10 febbraio 1922, n. 2052, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 9 di questo Ministero, si avverte che essendo stata abolita la franchigia postale per le assicurate e raccomandate a datare dal 1° marzo corr., le Amministrazioni non statali e i privati - i quali desiderino che la restituzione di atti trasmessi all'Ufficio traduzioni del Ministero, per versione, venga fatta con plico raccomandato o assicurato - devono inviare l'importo all'uopo occorrente. In caso contrario, la restituzione verrà fatta in semplice franchigia.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto, n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga di sei mesi le disposizioni del decreto-Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 4.8, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO — GASPAROTTO — RODINO'.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 205 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D' ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1486, col quale venne approvata e r sa esecutoria la convenzione stipulata il 22 novembre 1911 con la Società anonima « L'Ausiliare », cui subentrò la Società anonima « La Fe roviaria Italiana » per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Arezzo a Sinalunga;

Vista l'istanza 30 aprile 1921 della Società « La Ferroviaria Italiana » per la revisione dei patti della concessione e l'aumento della s vvenzione governativa;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentito il parere della Commissione istituita a sensi d ll'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 1919 su citato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 18 febbraio 1922 fra il ministro dei lavori pubblici ed il delegato del ministro del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima « La Ferroviaria Italiana » a parziale modifica della convenzione stipulata il 22 novembre 1911 per la ferrovia Arezzo-Sinalunga.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

---

*Il numero 214 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il decreto Reale 13 novembre 1919, n 2234, relativo all'emissione di mandati di anticipazione ed a disposizione;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Sentita la Commissione Parlamentare consultiva istituita con l'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche, è modificato come segue:

*a)* Il primo comma dell'art. 6 è, in conformità dell'art. 1° (2° comma) della legge 26 settembre 1920, n. 1313, sostituito dal seguente:

« L'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro o da Cooperative agricole di produzione, giusta l'art. 1° della legge 12 marzo 1904, n. 170, è fissato in L. 1.000.000; la cauzione è costituita mediante ritenuta del 5 % dell'importo di ciascuna rata di acconto e viene restituita a lavoro ultimato e collaudato ».

*b)* Il comma 3° dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Nei contratti di appalto l'Amministrazione, eccezionalmente e con provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori ».

*c)* All'art. 11 (soppresso) sono sostituiti i seguenti:

« Art. 11. Si può provvedere con mandati di anticipazione fino al limite massimo di un milione:

1° - Al pagamento di lavori in economia, sia in amministrazione, sia per cottimi, o di forniture occorrenti per la esecuzione di lavori in economia;

2° - Ai pagamenti in acconto dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o da altri contratti di forniture o lavori pei quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento.

Per il pagamento delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione

generale delle ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà provvedrre a mezzo di mandati di anticipazione a favore dell'Amministrazione ferroviaria.

Ciascun mandato di anticipazione può avere per oggetto tanto i pagamenti relativi ad un unico impegno, quanto tutti quelli da eseguirsi, per impegni diversi, a carico di uno stesso capitolo od articolo di bilancio.

I mandati relativi ai pagamenti preveduti al 2° capoverso del presente articolo devono essere emessi distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.

« Art. 11-bis - Nei mandati di anticipazione sarà indicata, a cura e sotto la responsabilità dell' Ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza diretta dello stesso funzionario delegato e quella che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato.

Se le esigenze del servizio non richiedono che la somma riscuotibile direttamente dal funzionario delegato sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le sole somme che di volta in volta occorrano.

Estinto il mandato, o al termine stabilito pel rendimento del conto, il funzionario delegato rilascierà all'Ufficiale pagatore una dichiarazione di quietanza per l' importo complessivo degli ordinativi pagati, contro ritiro degli ordinativi medesimi, debitamente quietanzati.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvate e disposte; gli agenti pagatori della regolarità del pagamento ».

« Art. 11-ter - E' in facoltà dell'Amministrazione di emettere per lo stesso oggetto più mandati di anticipazione a favore dello stesso funzionario, purchè il loro importo complessivo non superi i limiti di cui all'art. 11.

Quando sia giustificata una parte della spesa per la quale fu emesso un mandato di anticipazione, si può emettere un nuovo mandato, il cui ammontare, sommato con la parte non giustificata dei precedenti, non ecceda i limiti suddetti. »

« Art. 11-quater - La disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 28 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315 è estesa ai mandati di anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dall' Amministrazione dei lavori pubblici, fatta eccezione per i servizi di parte ordinaria.

Le somme più riscosse da funzionari delegati in base a mandati di anticipazione emessi su capitoli di parte straordinaria a loro favore che non siano state impiegate alla chiusura dell'esercizio, possono essere trattenute per effettuare pagamenti relativi anche a spese di competenza dell'esercizio successivo.

In questo caso si provvederà al trasporto dei relativi mandati dall'esercizio scaduto al nuovo con la procedura indicata nel 1° comma.

La giustificazione dei pagamenti sarà compresa nei rendiconti dello esercizio al quale essi si riferiscono ».

« Art. 11-quinquies - Dei mandati di anticipazione relativi ad opere pubbliche sarà reso conto dal funzionario delegato appena compiuta l'opera o al più tardi alla fine dell'esercizio ed in ogni caso allorchè il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il discarico sarà dall'Amministrazione pronunciato su rendiconto finale, che sarà accompagnato, ove occorra, da una relazione illustrativa. »

« Art. 11-sexties - Saranno sottoposti al Ministero dei lavori pubblici, che promuoverà l' esame tecnico prescritto dal' art. 23 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche di altri Ministeri, eccettuati quelli relativi ad opere ed a lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per i quali si ossserveranno le vigenti norme speciali.

L'art. 68 - del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge di Contabilità generale dello Stato è abbrogato. »

*d)* - Al comma 1° dell'art. 13 è aggiunto il seguente periodo:

« L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriannale, allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 50 000. »

*e)* - All'art. 15 è sostituito il seguente:

« Gli atti di transazione, qualunque sia l' oggetto della controversia, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, quando il valore di ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le L. 30.000.

Deve parimenti essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia il valore del contratto, ogni volta che trattisi di non applicare le penalità stipulate a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, e che l'Amministrazione abbandona, superi le L. 10.000. »

*f)* - Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 17-bis - La somma che l'ingegnere capo del Genio civile è autorizzato a spendere pei lavori in economia, nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, è fissata in L. 15.000. »

*g)* - Dopo l'art. 18 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 18-bis - La dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale è fatta dal Prefetto. »

« Art. 18-ter - La dichiarazione di pubblita utilità è fatta per decreto del Ministro dei lavori pubblici:

a) per tutte le opere, i progetti delle quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvati;

b) per i lavori accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate per legge, a norma del 1° comma dell'art. 18, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'articolo stesso;

c) - per la costruzione e la sistemaziene delle strade comunali nell'interno dell'abitato sentito il Consiglio di Stato in caso di reclamo. »

« Art. 18-quater - La dichiarazione di pubblica utilità, prevista dagli articoli precedenti, dev'essere preceduta dall'approvazione del progetto tecnico di esecuzione da parte dell'autorità competente, a norma delle particolari disposizioni di legge ».

h) - Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis - Le facoltà attribuite al Prefetto in materia di espropriazioni, eccettuate quelle di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo parere del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate al Sotto Prefetto del Circondario in cui sono posti i beni soggetti all' espropriazione. »

i) - Il 1° comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« I progetti già approvati in linea tecnica potranno essere aggiornati sia con nuove analisi, sia con aumento generale e percentuale dei prezzi ed approvati nel nuovo importo, sentito il parere dell' Ispettore Compartimentale, dal Ministro competente anche quando si tratti di progetti già approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero il nuovo importo, per effetto dell'aggiornamento, superi la somma di L. 500.000».

l) - L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Le opere pubbliche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni e quelle che interessano Enti morali legalmente riconosciuti possono essere dichiarate, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. »

m) - Al 1° comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« I sussidi o concorsi consentiti, a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, sono concessi con decreto ministeriale senza che occorra il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, in base a visto di approvazione dei progetti da parte dello Ingegnere capo del Genio civile. Soltanto per le opere di un importo superiore alle L. 800.000 i progetti sono approvati dall'Ispettore compartimentale del Genio civile. »

n) - All'art. 32 è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dall' ultimo comma dell'art. 23 è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte comunali ed agli organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA

*V. Il Guardasigilli:* RODINO'

---

*Il numero 279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 199, relativo alla sospensione delle disdette agrarie, fino al 31 marzo 1922 nei mandamenti giudiziari, nei quali l'anno agrario termina nei mesi di febbraio e di marzo;

Ritenuto che, dopo la emanazione del R. decreto-legge suddetto, si è manifestata, in alcune zone, la concreta possibilità di sistemazione di una parte dei contadini escomiati e delle loro famiglie, in abitazioni offerte dai rispettivi datori di lavoro;

Ritenuta l'urgenza di speciali provvedimenti, in attesa delle determinazioni del Parlamento nazionale sulla materia dei contratti agrari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sospensione della esecuzione delle disdette agrarie disposta dal R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 199, è limitata al solo caso in cui il disdettato non abbia trovato altra abitazione in luogo di quella che gode in forza del contratto a cui la disdetta si riferisce.

Il contadino disdettato, che, trovandosi nella condizione di cui sopra, intenda chiedere la proroga della esecuzione della disdetta, dovrà presentare apposita istanza alla Commissione arbitrale mandamentale competente per ragione di luogo, nel termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il ricorso ha immediatamente effetto sospensivo dagli atti di esecuzione.

La Commissione, se riconosce che a favore del ri-

corrente si verifica la condizione precedentemente indicata, concede la proroga della esecuzione della disdetta sino alla fine dell'anno agrario 1922-1923, fissando anche, ove si tratti di affitto e manchi l'accordo delle parti, l'equa misura della corrisposta da pagarsi per la detta annata.

Art. 2.

La proroga di cui al precedente articolo, non sarà concessa nel caso che al contadino venga fornita dal rispettivo datore di lavoro - in luogo dell'abitazione goduta sul fondo cui la disdetta si riferisce - altra abitazione, nella quale il contadino stesso possa collocarsi con la propria famiglia.

L'offerta dell'abitazione, da parte del datore di lavoro, deve essere fatta prima che si chiuda il giudizio promosso davanti la Commissione arbitrale sul ricorso del disdettato. La Commissione medesima deciderà sulle contestazioni relative a tutte le condizioni e qualità dell'abitazione così offerta.

Art. 3.

Dalla proroga di cui all'art. 1, restano escluse le disdette per le quali sia già avvenuto il regolare rilascio dall'immobile, ed altresì le disdette convalidate dal magistrato per inosservanza dei patti contrattuali o comunque concordati, e consuetudinari.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto-legge 1° marzo 1922, numero 199, e del presente sono estese ai mandamenti giudiziari delle provincie di Lucca e di Siena, nei quali l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI — LUIGI ROSSI.

**Visto, il guardasigilli:** LUIGI ROSSI.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 135. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio del legato Quattrini nel comune di Sesto Fiorentino è trasformato nel senso che le relative rendite sono destinate all'acquisto di quaderni, libri e vesti per gli alunni delle scuole di quel Comune ed il legato medesimo è concentrato nella Congregazione di carità.

N. 136. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale Ricovero asilo infantile Sartori Menegazzi, con sede nella frazione di Albaro del comune di Ronco all'Adige (Verona), viene eretto in Ente morale, con Amministrazione autonoma.

N. 137. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Muratori » di Spilamberto, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 141. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva lo scioglimento della Società di mutuo soccorso fra i macchinisti navali italiani, con sede in Genova, eretta in Ente morale con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 407.

N. 144. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, la Biblioteca della Corte di cassazione di Torino viene eretta in Ente morale e ne è approprovato lo statuto organico.

N. 147. Regio decreto 8 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Corneto Tarquinia è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 4 a quintale sui vasi, stoviglie ed altri oggetti di terracotta ; di L. 30 sui vasi e stoviglie ed altri oggetti di porcellana ; di L. 10 sui lavori di vetro e di cristallo stampati ed arrotati per qualunque uso ; di L. 15 sulla polvere da sparo e da caccia ; di L. 7,50 sulla polvere da mina e di L. 3 sulle palline di piombo per caccia.

N. 156. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Milano, approvato con R. decreto 12 agosto 1908, n. CCCLX.

N. 267. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo Vittorio Veneto per gli orfani dei caduti in guerra della provincia di Firenze, con sede nella città stessa, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

# MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 28).

## 2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 0[0 | 161976 | 1960 — | Figli maschi nascituri ai signori Gattico avv. *Antonio* e ing. Giuseppe di Cesare, eredi indivisi dell'avv. Antonio Gattico, dom. a Torino - Vincolata d'usufrutto | Figli maschi nascituri ai signori Gattico avv. *Carlo-Antonio* e ing. Giuseppe di Cesare, eredi indivisi dell'avv. Antonio Gattico, dom. a Torino - Vincolata d'usufrutto |
| Cons. 5 0[0 | 65471 | 30 — | Baduini *Adriana* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgotaro (Parma), con usufrutto vitalizio a Baduini Giovanni fu Giuseppe | Baduini *Giuseppina-Rosa-Jemale-Adriana-Renata* detta Adriana di Giovanni, minore, ecc., come contro |
| » | 226708 | 365 — | Costa Maria-Adelaide di Salvatore, moglie di Interlandi *Giovanni* fu Gregorio, dom. a Modica - Con annotazione | Costa Maria-Adelaide di Salvatore, moglie di Interlandi *Salvatore* fu Gregorio, dom. a Modica - Con annotazione |
| » | 226710 | 5 — | | |
| » | 141743 | 500 — | Rosso *Piero* di Giovanni, dom. a Tronzano Vercellese (Novara) | Rosso *Pietro* detto Piero di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro |
| » | 141744 | 500 — | Rosso *Aldo* di Giovanni, dom. a Tronzano Vercellese (Novara) | Rosso *Arnaldo* detto Aldo di Giovanni, minore, ecc., come la precedente |
| 3,50 0[0 | 2007 | 140 — | De Martin-Fabbro *Giuseppe* fu Bortolo, dom. in Candidi (Belluno) | De Martin-Fabbro *Bortolo-Giuseppe detto Giuseppe* fu Bortolo, dom. a Candidi (Belluno) |
| (1906) | 4018 | 35 — | | |
| Mista | — | — | | |
| 3,50 0[0 | 239 | 35 — | | |
| (1902) | 240 | 35 — | | |
| Cat. A | 241 | 35 — | | |
| Mista | 242 | 35 — | | |
| | 243 | 35 — | | |
| | 244 | 35 — | | |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 febbraio 1922.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 30)

## 1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 0[0<br>» | 222383 | 35 — | Cortella *Carlo-Antonio* di Luigi, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato a Masera (Novara) | Cortella *Stefano-Luigi-Carlo-Antonio*, minore, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 marzo 1922.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma di artiglieria.*

Capitani.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

dell'Isola Umberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 29 ottobre 1921.

Pelà Mario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 novembre 1921.

# CONCORSI

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario.

DECRETA:

E' bandito il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Padova.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 17 luglio 1922 e vi dovranno unire:

*a*) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

*d*) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento e alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 25 febbraio 1922.

*Il ministro*
CORBINO

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una borsa all'estero di L. 16.000, per il perfezionamento in economia politica agraria, da conferirsi a laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura, del Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze, dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e sociali, dell'Università « Bocconi » di Milano ed ai laureati in giurisprudenza delle Università del Regno.

Art. 2.

Il godimento della borsa è della durata di 12 mesi continui, da trascorrersi interamente all'estero.

Il Ministero per l'agricoltura determinerà i luoghi dove il vincitore della Borsa dovrà recarsi e, se del caso, la durata dei relativi soggiorni.

Il titolare dovrà raggiungere la destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero, e l'arbitrario abbandono della residenza avrà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali.

Il titolare sarà tenuto a riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti durante il periodo di godimento della borsa e sull'argomento che il Ministero crederà di indicargli.

La borsa, nel cui ammontare sono comprese le spese per viaggi ed escursioni, verrà pagata a rate bimestrali.

Art. 3.

La borsa sarà assegnata dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata di una speciale Commissione da esso nominata.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo di L. 2,30, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 maggio 1922, ed essere corredate dei seguenti documenti e titoli:

*a*) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 35° anno di età;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

*d*) certificato del casellario giudiziale;

*e*) certificato di sana costituzione fisica;

*f*) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

*g*) laurea, secondo quanto è indicato all'art. 1° del presente decreto, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

*h*) titoli tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente negli studi in cui intende perfezionarsi;

*i*) certificati dei posti occupati dopo conseguita la laurea.

Nella domanda sarà, inoltre, fatta una esplicita dichiarazione del concorrente, di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione della competente autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)*, dovranno inoltre essere di data non anteriore al 31 gennaio 1922.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso, che dovessero venire dopo il giorno stabilito, anche se

presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali e ferroviari.

Non si ammettono riferimenti a documenti o titoli che fossero stati presentati dal concorrente ad altre Amministrazioni, per altri concorsi.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare ed, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per la borsa di perfezionamento, di cui trattasi, sarà provveduta coi fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura del corrente esercizio, e per gli esercizi 1922-923, 1923-24.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 1922.

*Il ministro*
MAURI.

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituite tre borse di perfezionamento di L. 8000 di cui:

*a*) una per il perfezionament in economia rurale (ed in particolare di consulenza tecnica, in tema di ordinamento dell'azienda agraria) da conferirsi a laureati in scienze agrarie;

*b*) una per il perfezionamento in chimica agraria (ed in special modo nella microbiologia dei terreni) ed in caseificio, da conferirsi a laureati in scienze agrarie od in chimica;

*c*) una per il perfezionamento negli studi di genetica vegetale, da conferirsi a laureati in scienze agrarie o in scienze naturali.

Art. 2.

Il godimento di ciascuna borsa è della durata di 12 mesi continui, da trascorrersi presso Istituti, stabilimenti ed aziende del Regno.

Il Ministero per l'agricoltura determinerà i luoghi dove i vincitori delle borse dovranno recarsi e, se del caso, la durata dei relativi soggiorni.

I titolari dovranno raggiungere la loro destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero e l'arbitrario abbandono della residenza avrà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali.

I titolari saranno tenuti a riferire al Ministero, in apposite relazioni, sugli studi compiuti durante il periodo di godimento della Borsa, e sugli argomenti che il Ministero crederà loro di indicare.

Le Borse, nel cui ammontare sono comprese le spese per viaggi ed escursioni, verranno pagate a rate bimestrali.

Art. 3.

Le Borse saranno assegnate dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata di una speciale Commissione da esso nominata.

Art. 4.

I direttori delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, del R. Istituto superiore forestale di Firenze e delle Scuole agrarie superiori delle RR. Università di Pisa e di Bologna, additeranno al Ministero per l'agricoltura, non più tardi del 1° aprile 1922, i laureati che, secondo essi, per la specifica preparazione, sarebbero in grado di meglio approfittare delle Borse di perfezionamento.

Questi laureati saranno singolarmente invitati a partecipare al concorso, il quale, per altro, resta libero per tutti coloro che abbiano i requisiti, di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 2.30, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 maggio 1922, ed essere corredate dei seguenti titoli:

*a)* atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 35° anno di età;

*b)* certificato di cittadinanza italiana;

*c)* certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

*d)* certificato del casellario giudiziale;

*e)* certificato di sana costituzione fisica;

*f)* attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

*g*) laurea, secondo quanto è indicato dall'art. 1 del presente decreto, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

*h*) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente negli studi in cui intende perfezionarsi:

*i*) certificati dei posti occupati dopo conseguita la laurea.

Nella domanda sarà inoltre fatta una esplicita dichiarazione del concorrente, di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dalla competente autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* dovranno inoltre essere di data non anteriore al 31 gennaio 1922.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che dovessero pervenire dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari; e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti o titoli.

Non si ammettono riferimenti a documenti o titoli che fossero stati presentati dal concorrente ad altre Amministrazioni, per altri concorsi.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare ed, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per le tre borse di perfezionamento sarà provveduto coi fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura del corrente esercizio, per gli esercizi 1922-923 e 1923-924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 1922.

*Il ministro*
MAURI.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.